

In terzo luogo, le procedure di riscossione sono state in gran parte bloccate a partire all'entrata in vigore della legge 33/2009 fino ad oggi, a causa dell'assenza di disposizioni d'attuazione o accordi convenzionali fra autorità ed enti coinvolti necessari a farle riprendere.

In quarto luogo, risulta alla Commissione che a causa di errori metodologici da parte delle amministrazioni incaricate di procedere al recupero, somme esigibili sono state considerate a torto non recuperabili, determinando così ulteriori carenze nell'effettività della riscossione del prelievo supplementare.

- <sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).
- <sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270, pag. 123).
- <sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
- <sup>(4)</sup> Regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12).
- <sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 19).
- <sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 94, pag. 22).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla The Labour Court (Irlanda) il 13 agosto 2015 —  
Dr. David L. Parris/Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public  
Expenditure and Reform, Department of Education and Skills**

(Causa C-443/15)

(2015/C 354/26)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

The Labour Court

**Parti**

*Ricorrente:* Dr. David L. Parris

*Convenuti:* Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se costituisca una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, in contrasto con l'articolo 2 della direttiva 2000/78/CE <sup>(1)</sup>, l'applicazione, nell'ambito di un regime previdenziale professionale, di una norma che limita l'erogazione di una prestazione di reversibilità al partner registrato superstite di un affiliato, successivamente al decesso di quest'ultimo, subordinandola alla condizione che l'affiliato e il suo partner registrato superstite abbiano contratto l'unione civile prima del compimento dei 60 anni di età dell'affiliato, qualora, anteriormente a tale data, l'affiliato e il suo partner registrato non fossero autorizzati dalla normativa nazionale a contrarre un'unione civile, pur essendo già stabilmente conviventi.

In caso di risposta negativa alla precedente questione:

- 2) Se costituisca una discriminazione fondata sull'età, in contrasto con il combinato disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE, il fatto che un fornitore di prestazioni nell'ambito di un regime previdenziale professionale limiti il diritto alla pensione di reversibilità del partner registrato superstite di un affiliato, successivamente al decesso di quest'ultimo, subordinandolo alla condizione che l'affiliato e il suo partner registrato abbiano contratto l'unione civile prima del compimento dei 60 anni di età dell'affiliato qualora:

- (a) la clausola relativa all'età in cui un affiliato deve aver contratto un'unione civile non sia un criterio utilizzato nei calcoli attuariali, e
- (b) anteriormente a tale data, l'affiliato e il suo partner registrato non fossero autorizzati dalla normativa nazionale a contrarre un'unione civile, pur essendo già stabilmente conviventi.

In caso di risposta negativa alla seconda questione:

- 3) Se costituiscano una discriminazione contraria al combinato disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE le limitazioni dei diritti, nell'ambito di un regime previdenziale professionale, descritte nella prima o nella seconda questione nell'ipotesi in cui dette limitazioni risultino dall'effetto combinato dell'età e dell'orientamento sessuale di un affiliato.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 17 agosto 2015 — The Queen, su istanza di Nutricia Limited/ Secretary of State for Health**

**(Causa C-445/15)**

(2015/C 354/27)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court)

**Parti**

*Ricorrente:* Nutricia Limited

*Resistente:* Secretary of State for Health

**Questioni pregiudiziali**

1. Se, affinché un prodotto possa essere qualificato come alimento dietetico destinato a fini medici speciali secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali <sup>(1)</sup>:
  - a. debba ricorrere il seguente presupposto oggettivo:
    - (i) tutti i pazienti che soffrono della malattia, del disturbo specifico o di altro stato patologico, per la gestione alimentare dei quali il prodotto è commercializzato («la patologia indicata»), oppure
    - (ii) un sottogruppo di tali pazienti

presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni o di determinate sostanze nutrienti contenute negli alimenti o di metaboliti, oppure hanno altre esigenze nutrizionali dettate da motivi clinici correlati alla patologia indicata, oppure